



Numero 3 / 2026

Giuseppe BERRETTA

**Il lavoro penitenziario: unicità del rapporto, decorrenza
della prescrizione e diritto alla giusta retribuzione**

Il lavoro penitenziario: unicità del rapporto, decorrenza della prescrizione e diritto alla giusta retribuzione

Giuseppe BERRETTA

Avvocato – Professore aggregato di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Enna "Kore"

Nota a Tribunale di Roma 15 dicembre 2025, n. 12899

Abstract:

Nel rapporto di lavoro carcerario alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il detenuto ha diritto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 22 l. n. 354/1975, ad una retribuzione parametrata ai due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL vigente al momento della prestazione. L'omesso adeguamento della retribuzione agli incrementi contrattuali dà diritto alle relative differenze retributive. La competenza territoriale a decidere tali controversie spetta al giudice del lavoro secondo il criterio della sede dell'azienda ex art. 413, comma 2, c.p.c., e non quello previsto per il pubblico impiego dal comma 5, dovendosi qualificare il rapporto come di natura privatistica e identificando nel Ministero della Giustizia il centro di direzione e coordinamento assimilabile alla sede aziendale. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, bensì dalla sua cessazione, in ragione della particolare condizione di "metus" del lavoratore detenuto. Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'eventuale cessazione di distinti rapporti di lavoro idonea a far decorrere la prescrizione.

In prison employment relationships with the Penitentiary Administration, inmates are entitled, under Articles 36 of the Italian Constitution and 22 of Law No. 354/1975, to remuneration equal to two-thirds of the salary provided by the applicable collective agreement (CCNL). Failure to adjust wages to contractual increases entitles inmates to the corresponding pay differentials. Jurisdiction lies with the Labour Court under Article 413(2) of the Italian Code of Civil Procedure, since the relationship is governed by private law and the Ministry of Justice is regarded as the employer's centre of direction and coordination. The limitation period for wage claims begins only upon termination of the employment relationship, due to the inmate's condition of metus (fear of retaliation). The burden of proving the termination of any separate employment relationship capable of triggering the limitation period rests on the Administration.

Parole chiave: Lavoro carcerario - competenza territoriale – retribuzione – prescrizione dei crediti retributivi - differenze retributive - adeguamento della remunerazione – CCNL.

Keywords: Prison labour – territorial jurisdiction – remuneration – limitation period for wage claims – pay differentials – adjustment of remuneration – collective bargaining agreement (CCNL).

Sommario: 1. Premessa. – 2. I fatti di causa. – 3. La competenza territoriale. – 4. La prescrizione dei crediti retributivi. - Il diritto all'adeguamento della remunerazione. 5. Conclusioni.

1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Roma 15 dicembre 2025, n. 12899 si inserisce nel significativo filone giurisprudenziale stratificatosi in materia di lavoro carcerario¹.

Com'è noto il lavoro non rappresenta un elemento accessorio all'esecuzione della pena, ma costituisce uno degli elementi essenziali del percorso rieducativo del detenuto, ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost.

Il lavoro penitenziario si colloca in una zona di confine tra il diritto penitenziario e il diritto del lavoro, la giurisprudenza tuttavia ha progressivamente esteso le tutele spettanti al detenuto lavoratore².

La sentenza in commento affronta tre questioni di rilievo: la competenza territoriale nelle controversie in materia di lavoro carcerario; la decorrenza del termine di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto lavoratore; il diritto all'adeguamento della remunerazione determinata ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento penitenziario.

2. I fatti di causa

La vicenda riguarda un detenuto che aveva lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, percependo una remunerazione determinata, nella misura dei due terzi, sulla base delle tabelle retributive risalenti alla contrattazione collettiva del 1993, mai aggiornate dal Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che il mancato adeguamento delle tabelle agli incrementi contrattuali intervenuti negli anni avesse determinato un'illegittima compressione della mercede spettante. In particolare, il lavoratore ha rivendicato il diritto alla corresponsione della remunerazione nella misura minima inderogabile dei due terzi, da calcolarsi con riferimento alle voci retributive previste dai contratti collettivi vigenti al momento dell'effettiva prestazione lavorativa, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, nonché alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale e la prescrizione dei crediti, e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

3. La competenza territoriale

Il Tribunale di Roma ha affermato la propria competenza territoriale, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità³, secondo cui, alle controversie relative al rapporto di lavoro dei detenuti non si applica la competenza funzionale di cui all'art. 413, co. 5,

¹ Cfr. Cass., Sez. lav., n. 13577/2025; Cass., Sez. lav., n. 396/2024; Cass., Sez. lav., n. 17484/2024; Cass., Sez. lav., n. 19007/2024; Cass., Sez. lav., n. 2092/2024; Cass., Sez. lav., n. 12205/2019.

² Sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei detenuti si veda V. LAMONACA, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in LPO, 2010, 8-9, 837 e ss.; A. MARCIANO, *Dignità e tutele del lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria*, in *Law. pubb. amm.*, 2019, 3, 54 e ss.; L. ROCCHI, *Il lavoro dei detenuti*, in G. SANTORO PASSARELLI, D. MEZZACAPO, A. PRETEROTI, L. VALENTE (diretto da), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Torino, Utet, 2025, 387 e ss.

³ Cass. n. 12205/2019; Cass. n. 18309/2009.

c.p.c. relativa al pubblico impiego, bensì il criterio generale previsto dall'art. 413, co. 2, c.p.c. per i rapporti di lavoro subordinato privato.

La Suprema Corte ha chiarito che l'attività lavorativa dei detenuti - pur essendo finalizzata al trattamento rieducativo e gestita dagli istituti di pena - di fatto viene svolta all'interno di una vera e propria "struttura aziendale", finalizzata alla produzione di beni ed erogazione di servizi, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato⁴.

Pertanto, alle controversie relative al lavoro carcerario si applicano i criteri sanciti dall'art. 413, co. 2, c.p.c., che prevedono come fori alternativi quello in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza e, infine, quello in cui la prestazione lavorativa deve essere eseguita.

Nella specie il Tribunale di Roma ha affermato la propria competenza in applicazione del criterio del foro aziendale, considerando il Ministero della Giustizia come il datore di lavoro di un rapporto unico e continuativo che, tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, opera quale "*centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti*"⁵.

4. La prescrizione dei crediti retributivi

Il Tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, ritenendo che essa non decorra in costanza di rapporto.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza e la dottrina si sono espresse prevalentemente nel senso che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto non decorra durante lo svolgimento del rapporto, bensì dalla sua cessazione⁶.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità⁷ ha chiarito che il rapporto di lavoro carcerario deve essere qualificato come un unico rapporto continuativo con il Ministero della Giustizia, nel quale le inevitabili interruzioni legate ai meccanismi di rotazione e turnazione tra i detenuti non determinano la cessazione del rapporto, ma costituiscono mere sospensioni della prestazione, fatta salva la prova che l'attività lavorativa dedotta in giudizio non derivasse da un unico rapporto di lavoro, ma fosse esecuzione di distinti rapporti di lavoro (prova che nel caso specifico non è stata fornita).

Tale interpretazione si fonda sulla condizione di "*metus*" dei "*detenuti che aspirano a lavorare, caratterizzata da una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" senza alcun potere di controllo o di scelta*"⁸.

La giurisprudenza più recente⁹ ha definitivamente affermato che il *metus* impedisce il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, con la conseguenza che il termine quinquennale inizia a decorrere unicamente dalla cessazione definitiva del vincolo lavorativo, che solitamente

⁴ Cfr. *ex multis*, Cass., S.U., n. 490/1999.

⁵ Cass., Sez. lav., n. 12205/2019.

⁶ Cfr., *ex multis*, Cass. n. 22077/2007, Cass. n. 1437/2008; Cass. n. 10046/2007; Cass. n. 21573/2007; Cass. n. 24642/2007; Cass. n. 1571/2010. Si veda S. CENTOFANTI, *Prescrizione e lavoro subordinato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, 151 e ss.; G. PERA, *Prescrizione nel diritto del lavoro*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, UTET, 1995, IX, 216 e ss.).

⁷ Cass. n. 19007/2024; Cass. n. 19005/2024; Cass. n. 17478/2024; Cass. n. 19746/2025.

⁸ Cass. n. 19005/2024.

⁹ Cass. n. 33317/2025; Cass. n. 23588/2025.

coincide con la fine dello stato di detenzione o con altre circostanze oggettive incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa (come l'età o lo stato di salute).

5. Il diritto all'adeguamento della remunerazione

Nel merito, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo il diritto all'adeguamento della remunerazione e condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive.

In base all'art. 22 della Legge n. 354/1975 - come modificato dal D.Lgs. n. 124/2018, che ha sostituito il termine "mercede" con "remunerazione" - la remunerazione del detenuto "*è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi*"¹⁰.

Secondo il Tribunale di Roma, pertanto, il parametro di riferimento della determinazione della remunerazione non può essere cristallizzato ad una data remota (nel caso di specie, al 1993), ma deve essere adeguato agli incrementi previsti dai CCNL vigenti al momento dell'effettiva prestazione lavorativa.

Inoltre la sentenza in commento ha chiarito che "*il riferimento al "trattamento economico" nell'art. 22 L. 354/75, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contratti collettivi*". Il calcolo, pertanto, deve comprendere non solo la retribuzione base, ma anche tutti gli emolumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, come le mensilità aggiuntive e le indennità.

6. Conclusioni

La pronuncia in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che mira a garantire al lavoratore detenuto le tutele fondamentali proprie del lavoro subordinato "ordinario".

Di particolare rilievo è la posizione assunta dal giudice in ordine all'inerzia dell'Amministrazione nell'aggiornare le tabelle retributive. Tale omissione integra una condotta *contra legem*, che non può tradursi in un risparmio di spesa ai danni del lavoratore detenuto, dovendo la remunerazione essere parametrata ai valori espressi dalla contrattazione collettiva vigente al momento della prestazione.

La corretta determinazione della remunerazione, infatti, assume una funzione non solo patrimoniale, ma anche sistemica, in quanto strettamente connessa alla finalità rieducativa della pena: solo il riconoscimento di condizioni lavorative dignitose e conformi ai parametri costituzionali consente, infatti, di attribuire al lavoro penitenziario un effettivo valore di reinserimento sociale.

¹⁰ Per un commento sull'art. 22 O.P. si veda M. R. MARCHETTI, *Articolo 22*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, Cedam, 2011, IV, 334 e ss.; D. CHINNI, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 18; A. ALCARO, *Aspetti giuslavoristici della riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Bollettino ADAPT*, 19 novembre 2018, 40; I. PICCININI, M. ISCERI, *Il lavoro penitenziario: qualificazione e questioni applicative*, in P. SPAGNOLO, I. PICCININI (a cura di), *Il reinserimento del detenuto*, Torino, Giappichelli, 2020, 57-77.